DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri

[notificata con il numero C(2009) 9199]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/870/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (¹), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (³), istituisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Detto elenco figura nell'allegato I di tale decisione.
- (2) L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo della Commissione, ha effettuato un controllo presso il posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Copenaghen (Danimarca): il suo esito è stato soddisfacente. In relazione al citato posto d'ispezione frontaliero è pertanto opportuno inserire un centro d'ispezione aggiuntivo nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) In seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Danimarca, dalla Francia, dall'Italia e dal Portogallo, nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri dei suddetti Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE occorre

aggiungere determinate categorie di animali o prodotti di origine animale che possono essere controllati presso alcuni posti d'ispezione frontalieri già riconosciuti a norma della citata decisione.

- (4) Sulla base dei risultati delle ispezioni dell'UAV, in forza della decisione 2009/821/CE e in seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia, dall'elenco dei posti d'ispezione frontalieri dei suddetti Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE vanno soppresse determinate categorie di animali e prodotti di origine animale che possono essere controllati presso alcuni posti d'ispezione frontalieri già riconosciuti a norma della citata decisione.
- (5) In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia, va modificato l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di tale paese per tener conto della sospensione di uno dei suoi posti d'ispezione frontalieri.
- (6) Sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Belgio, dalla Germania e dalla Francia, occorre sopprimere dall'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE alcuni posti d'ispezione frontalieri di tali Stati membri.
- (7) In seguito a una comunicazione trasmessa dall'Italia, va modificato l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di tale Stato membro per tener conto della modifica della denominazione di uno dei suoi posti d'ispezione frontalieri.
- (8) Inoltre il Belgio ha comunicato la chiusura della struttura OCHZ presso il posto d'ispezione frontaliero di Zeebrugge e l'istituzione di una nuova struttura per i controlli.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione

ANNEXE

L'allegato I è così modificato	L'allegato	Ι	è	così	modificate
--------------------------------	------------	---	---	------	------------

- 1) la parte relativa al Belgio è così modificata:
 - a) la voce relativa al porto di Oostende è soppressa;
 - b) la voce relativa al porto di Zeebrugge è sostituita dalla seguente:

«Zeebrugge	BE ZEE 1	P	HC(2), NHC(2)»;	

- 2) la parte relativa alla Danimarca è così modificata:
 - a) la voce relativa all'aeroporto di Copenaghen è sostituita dalla seguente:

«København	DK CPH 4	A	Centre 1, SAS 1 (North)	HC(1)(2), NHC (*)	
			Centre 2, SAS 2 (East)	HC (*), NHC(2)	
			Centre 3		U, E, O
			Centre 4	HC(2)»;	

b) la voce relativa al porto di Skagen è sostituita dalla seguente:

«Skagen	DK SKA 1	P	HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)»;	

- 3) nella parte relativa alla Germania, le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri di Kiel, Lübeck e Rügen sono soppresse;
- 4) la parte relativa all'Irlanda è così modificata:
 - a) la voce relativa all'aeroporto di Dublino è sostituita dalla seguente:

«Dublin Airport	IE DUB 4	A		E»;
'				

b) la voce relativa all'aeroporto di Shannon è sostituita dalla seguente:

«Shannon	IE SNN 4	A	HC(2), NHC(2)	U, E»;

- 5) la parte relativa alla Francia è così modificata:
 - a) la voce relativa al porto di Concarneau-Douarnenez è soppressa;

«Lisboa

L 315/14 IT			Gazzetta ufficiale dell'Un	ione europea	2.12.200
b) la voce	relativa all'aeropo	orto Rois	ssy Charles-de-Gaulle è sost	ituita dalla seguente:	
«Roissy Charles-de-Gaulle FR CDG 4	FR CDG 4	A	Air France	HC-T(1), HC-NT, NHC-NT	
		France Handling	HC-T(1), HC-NT, NHC		
			Station animalière		E, O(14)»;
			/atry è sostituita dalla segue		T
«Vatry	FR VRY 4	A		HC-T(CH)(1)(2), NHC- NT(2)»;	
			avecchia è sostituita dalla se	-	T
«Civitavecchia	IT CVV 1	P		HC(2), NHC(2)»;	
b) la voce «Gioia Tauro	relativa al porto	di Gioia	Tauro è sostituita dalla seş	HC(2),	
				NHC-NT(2)»;	
c) la voce	relativa al porto	di Vado	Ligure Savona è sostituita	dalla seguente:	
«Vado Ligure Savona	IT VDL 1	P		HC(2),NHC-NT(2)»;	
7) nella parte	relativa alla Lett	onia, la	voce relativa al porto di R	iga (Baltmarine Terminal) è sostituit	ta dalla seguente:
«Riga (Baltmarine Terminal) (*) LV BTM 1	P		HC-T(FR)(2) (*)»;	
		-	•	•	•

8) nella parte relativa al Portogallo, la voce relativa all'aeroporto di Lisbona è sostituita dalla seguente:

PT LIS 4

A

HC(2), NHC-NT(2)

O».